



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA

SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 18/05/2020

Prot. 0003296

Oggetto: Emergenza Coronavirus-Fase 2: Nuova disciplina degli ingressi in Italia e dei trasporti introdotta dal DPCM 17 Maggio

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri modifica in maniera significativa le regole valide per l'ingresso in Italia e la disciplina di alcuni trasporti, tra cui le crociere e i trasporti pubblici.

Il [DPCM 17 Maggio, entrato in vigore in data odierna](#), fino al prossimo 14 giugno, ha abrogato il precedente DPCM 26 Aprile, introducendo alcune importanti variazioni alla disciplina degli ingressi in Italia e di alcuni trasporti.

In particolare, l'art. 4 del provvedimento, ferme restando le indicazioni dell'art.1, commi 4 e 5 del D.L. 33/2020 (**fino al 2 giugno spostamenti possibili da e verso l'estero per motivi di lavoro, necessità, salute, spostamenti liberi per Vaticano e San Marino**) e dell' art. 6 del Decreto in commento (**dal 3 giugno spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, oltre che Vaticano e San Marino salvo specifiche deroghe; dal 3 a 15 giugno spostamenti verso e da altri Paesi esteri solo per motivi di lavoro, necessità e salute, comunque possibili i rientri a domicilio, residenza, abitazione-vedi oltre**), conferma che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale è tenuto ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore, all'atto dell'imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato per consentire le verifiche da parte dei vettori:

- 1) I motivi del viaggio, nel rispetto di quanto previsto, a riguardo **dai citati art. 1, commi 4 e 5 del d.l. n. 33/2020 e art. 6 del Decreto in commento;**
- 2) L'indirizzo dell'abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il previsto periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo;
- 3) Il recapito telefonico, anche mobile, in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario.



I vettori e gli armatori, prima dell'imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri sopra indicata, provvedendo alla misurazione della temperatura dei passeggeri, vietandone l'imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. I vettori e gli armatori sono tenuti ad adottare le misure organizzative che in conformità alle indicazioni del "Protocollo per il contenimento dell'epidemia nel settore del trasporto e della logistica" sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 ([allegato 14 del DPCM](#)) nonché alle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell'epidemia" ([allegato 15 del DPCM](#)) assicurano in tutti i momenti del viaggio il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri, nonché l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.

I vettori, all'atto dell'imbarco, provvedono a dotare i passeggeri che risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l'indirizzo comunicato all'atto dell'imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all'Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l'emergenza.

Qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea non sia possibile raggiungere il luogo indicato al momento della partenza come sede dell'isolamento fiduciario, l'Autorità sanitaria competente informa la Protezione Civile che determina il luogo e le modalità con cui svolgere il periodo di isolamento, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Quest'ultime, in caso di insorgenza di sintomi, dovranno tempestivamente darne comunicazione all'Autorità sanitaria.

Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, sempre fermo restando il rispetto delle indicazioni recate **dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.L. n. 33/2020 (fino al 2 giugno spostamenti possibili da e verso l'estero per motivi di lavoro, necessità, salute o altre deroghe previste con DPCM, spostamenti liberi per Vaticano e San Marino) e dall'art. 6 del Decreto in commento (dal 3 giugno spostamenti liberi con UE, Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato Monaco, oltre che Vaticano e San Marino salvo specifiche deroghe; dal 3 a 15 giugno spostamenti verso e da altri Paesi esteri solo per motivi di lavoro, necessità e salute, comunque possibili i rientri a domicilio, residenza, abitazione-vedi oltre)**, anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all'Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all'emergenza. Qualora non fosse per loro possibile raggiungere il luogo indicato nella comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario, le persone in ingresso sono tenute a comunicarlo all'Azienda sanitaria competente che con la Protezione civile determina il luogo e le modalità di svolgimento del periodo di isolamento fiduciario, con spese a



carico delle persone sottoposte ad esso. Anche in questo caso è previsto l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità Sanitaria dell'eventuale insorgenza di sintomi.

Le persone sottoposte in un luogo individuato dall'Autorità sanitaria al periodo di isolamento fiduciario possono, salvo che nei casi di insorgenza di sintomi, indicare un diverso luogo dove svolgere un nuovo periodo di isolamento, dandone comunicazione all'Autorità sanitaria, integrandola con l'indicazione del tragitto che intendono effettuare per recarvisi.

Vengono, inoltre, confermate le modalità con cui l'operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare, prevedendo, nell'ordine:

- Contatto telefonico della persona e raccolta di informazioni su zone di soggiorno e percorso di viaggio da lei effettuato nei 14 giorni precedenti;
- Informazione del medico di medicina generale o pediatra da cui la persona è assistita dell'avvio dell'isolamento fiduciario;
- Se necessario per certificare l'assenza dal lavoro, rilascio di una dichiarazione all'INPS, al datore di lavoro, e al medico "di famiglia" o pediatra di una dichiarazione che attesti che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena precauzionale specificandone la data di inizio e fine;
- Accertamento dell'assenza di sintomi da parte della persona e degli eventuali conviventi;
- Informazione della persona sui sintomi, la contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da adottare per proteggere i conviventi in caso di insorgenza di sintomi, nonché sulla necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera) e di mantenere: lo stato di isolamento per 14 giorni dall'ultima esposizione; il divieto di contatti sociali, spostamenti e viaggi; l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa dei sintomi, la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire il medico di famiglia/pediatra e l'operatore di sanità pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita ad inizio isolamento e allontanarsi dai conviventi; 3) rimanere nella propria stanza, con porta chiusa, ma adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, se necessario.

L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare giornalmente la persona in sorveglianza per aggiornamenti sullo stato di salute e in caso di comparsa dei sintomi, consultato il medico di famiglia/pediatra, procede secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 e successive modificazioni.

Le disposizioni e le limitazioni sopra esposte non trovano applicazione per:

- 1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- 2) **il personale viaggiante delle imprese (non più soltanto quello delle imprese con sede in Italia-deve pertanto considerarsi superata la disciplina specifica in precedenza prevista per gli autisti di camion di imprese straniere, con relativi adempimenti di comunicazione e compilazione dello specifico modulo di autocertificazione redatto dal MIT cfr ns. circ.prot 2372);**
- 3) **i cittadini e i residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,**



Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

- 4) il personale sanitario
- 5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- 6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;**
- 7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;**
- 8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;**
- 9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.**

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Inoltre, l'art. 5 del DPCM, in tema di soggiorni brevi e transiti, recependo e prorogando nel tempo, anche qui con importanti modifiche, quanto, già, previsto sul tema **nel DPCM 26 aprile u.s.**, in deroga all'obbligo di isolamento fiduciario dell'articolo 4, prevede che le persone in ingresso nel nostro Paese con mezzi di trasporto di linea, in ragione delle motivazioni indicate dall'art. 1, comma 4, del D.L. 33/2020 (**motivi di lavoro, necessità, salute**), abbiano 72 ore di tempo per soggiornare nel territorio, prorogabili di ulteriori 48 in caso di necessità, e sono tenute a fornire al vettore o armatore con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paese una dichiarazione di autocertificazione contenente:

- 1) i motivi del viaggio (**motivi di lavoro, necessità, salute**) e la durata della permanenza;
- 2) l'indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge;
- 3) recapito telefonico per essere contattato.

Contestualmente alla compilazione della certificazione, chi entra in Italia assume l'obbligo di lasciare il nostro Paese nelle 72 ore successive all'entrata (più eventuali ulteriori 48) e, superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l'Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l'emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni.

I vettori sono tenuti ai medesimi controlli e comportamenti precauzionali indicati all'articolo 4.

In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all'Azienda sanitaria territorialmente competente.

Analogamente, in caso di ingresso in Italia ma **esclusivamente per comprovate esigenze lavorative**, con mezzo di trasporto privato o proprio, le persone per poter soggiornare in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.

In caso di trasporto terrestre che preveda l'attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all'Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 24 ore, prorogabili di ulteriori 12. Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.

Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l'obbligo di segnalare con tempestività l'eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.

I passeggeri in transito ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione, che specifichi: motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia. I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all'interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.

In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all'Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia).

Anche le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per:

- 1) gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- 2) **il personale viaggiante delle imprese (non più soltanto quello delle imprese con sede in Italia deve pertanto considerarsi superata la disciplina specifica in precedenza prevista per gli autisti di camion di imprese straniere, con relativi adempimenti di comunicazione e compilazione dello specifico modulo di autocertificazione redatto dal MIT [cfr ns. circ.prot 2372](#));**
- 3) **i cittadini e i residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino,**



Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

- 4) il personale sanitario
- 5) i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- 6) il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore;**
- 7) i movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
- 8) i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, i funzionari e gli impiegati consolari;
- 9) gli alunni e gli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Si conferma, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Inoltre l'articolo 6 del DPCM in commento, in attuazione della possibilità prevista dall'art. 1, comma 4 del D.L. n.33/2020, di adottare tramite DPCM ulteriori disposizioni in tema di spostamenti da e verso l'estero, dispone che, a decorrere dal 3 giugno p.v., salvo eventuali specifiche ulteriori restrizioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4 del D.L. 33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell'Unione Europea; Stati parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Dal 3 al 15 giugno 2020, restano, invece, vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli sopra indicati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A decorrere dal 3 giugno 2020, le disposizioni espone in tema di ingressi in Italia e soggiorni brevi (artt. 4 e 5 del DPCM) si applicano esclusivamente alle persone fisiche che fanno ingresso in Italia da Stati o territori esteri diversi da quelli sopra esposti, ovvero che abbiano ivi soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.

L' articolo 7 del provvedimento, confermando, con alcune importanti modifiche quanto in precedenza da ultimo disposto dal DPCM 26 aprile u.s., prevede, ancora, la sospensione dei servizi di crociera operati da navi passeggeri italiane.



Inoltre, per le crociere attualmente in servizio, si conferma che le società di gestione, gli armatori e i comandanti di navi italiane non possono imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già a bordo fino al termine della crociera, con l'obbligo, assicurate tutte le misure di prevenzione sanitaria a bordo, di sbarco di tutti i passeggeri nel porto di destinazione finale, qualora non siano già stati sbarcati nei porti di scalo.

Con riferimento allo sbarco di passeggeri di navi che fanno ingresso in Italia, i passeggeri con domicilio, residenza o dimora abituale in Italia sono tenuti alla tempestiva comunicazione del proprio ingresso in Italia all'azienda sanitaria locale competente e sono sottoposti alla misura cautelare dell'isolamento fiduciario per 14 giorni, dovendo segnalare all'Autorità sanitaria l'eventuale manifestarsi di sintomi collegabili al virus COVID-19.

Per i passeggeri di nazionalità italiana, ma con residenza estera, si applicano le medesime misure descritte in precedenza, con isolamento presso un indirizzo sul territorio nazionale da loro indicato al momento dello sbarco, oppure con possibilità, in alternativa, di richiesta di trasferimento, a carico dell'armatore, presso destinazioni estere, con trasporto aereo o stradale.

I passeggeri di nazionalità estera sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere a spese dell'armatore della nave.

I passeggeri di nazionalità italiana, possono raggiungere il luogo dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

Quanto riportato per i passeggeri, articolato in base alle diverse nazionalità e residenze individuali, si applica anche all'equipaggio della nave che, a seguito di autorizzazione da parte dell'Autorità sanitaria, può porsi in auto isolamento a bordo della nave.

Salvo disposizioni diverse da parte dell'autorità sanitaria, nel caso sia stato accertato a bordo almeno un caso di contagio Covid-19, per i passeggeri che durante la crociera abbiano avuto contatto stretto, come definito dall'Autorità sanitaria, con persona contagiata da COVID-19, scattano le misure di quarantena presso la località da loro indicata sul territorio nazionale. In alternativa, possono richiedere immediato trasferimento con trasporto protetto e dedicato, a spese dell'armatore, presso destinazioni fuori dai confini nazionali.

Inoltre, il decreto elimina il divieto, previsto dal DPCM 26 aprile u.s. per le società di gestione, per gli armatori e per i comandanti di navi battenti bandiera estera impegnate in servizi di crociera di fare ingresso nei porti nazionali, anche ai fini della sosta inoperosa.

Infine, anche in relazione alle attività delle navi da crociera, si prevede la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina esposta, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

L'articolo 8 del provvedimento conferma che, al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

dal citato "Protocollo per il contenimento dell'epidemia nel settore del trasporto e della logistica" sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 ([allegato 14 del DPCM](#)), nonché dalle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell'epidemia" ([allegato 15 del DPCM](#)).

Si segnala, a riguardo, che quest'ultime sono state, già, aggiornate rispetto alla versione allegata al DPCM 26 aprile, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per gli utenti del trasporto pubblico di indossare la mascherina protettiva, e specificando, per il trasporto pubblico non di linea, che l'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, esclusivamente nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili.

Si conferma, infine, che in relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.

Cordiali saluti

Il Responsabile
f.to Dr. Enrico Zavi